REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **29 aprile 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36477** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX**,** nata a XXX il XXX (XXX), rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppina Visconti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Toscana, 18 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax 099/7390056, ovvero all'indirizzo pec: visconti.giuseppina@oravta.legalmail.it

contro:

- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, Via Putignani, n. 108 - Bari

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 29 aprile 2025, l'avv. Giuseppina Visconti per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2020, la sig.ra XXX, ex dipendente civile del Ministero della Difesa dal 18 ottobre 1982 presso l'arsenale della Marina Militare di Taranto e cessata dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha adito questa Corte per l'accertamento della esposizione ultradecennale ad amianto decorrente dal 16

gennaio 1983 al 2 ottobre 2003 (ovvero di altro periodo ultradecennale che sarà determinato in corso di causa), al fine di conseguire la rivalutazione dei contributi previdenziali in misura dell'1,5 % ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 co. 8 L. 257/92, come modificata dalla L. 271/93, con conseguente obbligo dell'INPS di rideterminare il trattamento pensionistico spettantele, con inclusione degli aumenti previsti, oltre al riconoscimento degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

Nello specifico, la ricorrente ha allegato:

- di essere stata inquadrata dal 18 ottobre 1982 al 15 gennaio 1985 nella posizione professionale di "elettricista" e, successivamente, sino al 7 maggio 2002, in quella di "operatore tecnico di laboratorio";
- di aver ricoperto dall'8 maggio 2002 al 1° gennaio 2020 la posizione professionale di "assistente tecnico di laboratorio";
- di aver svolto, nell'ambito del laboratorio chimico a cui era assegnata: *(i)* attività di analisi relativamente ai collaudi di tutti i materiali acquistati da "Marinarsen Taranto": *(ii)* campionamento ed esami di coibenti e materiali vari di fibra di amianto e vetrose in generale e fibre di amianto aerodisperse a seguito delle operazioni (di frammentazione ed esame al microscopio ecc.) analitiche di laboratorio, oltre che di campioni di materiali e di rifiuti rivenienti dagli ambienti di lavoro e da bordo delle UU.NN; *(iii)* la sua attività di analisi in ambiente contaminato da agenti patogeni e dall'amianto stante la *"...presenza di cappe di aspirazione assolutamente inidonee all'abbattimento e alla diffusione di fibre, fumi e polveri..."*, e per l'utilizzo anche materiale da laboratorio di pronto consumo, quali *"...reticelle di amianto, guanti di amianto, coperte antifiamma di amianto, trecce di amianto, corde di amianto e varia apparecchiature contenenti amianto … muffole e stufe di uso comune..."*; *(iv)* il suo servizio in locali insalubri dove venivano immagazzinati senza precauzioni materiali contenenti amianto, il cui campionamento dell'aria era risultato con una concentrazione di fibre aerodisperse pari a 130 fibre/litro (come da certificato n. 374 del 13 giugno 1994) superiori al

limite previsto dal D.M. 27 ottobre 2004 (100 fibre/litro=0,1 ff/cc);

Dalla copiosa documentazione versata in atti, risulta che:

- in data 4 dicembre 2001, la ricorrente ha trasmesso all'INAIL di Taranto la domanda di riconoscimento di esposizione all'amianto indicando le mansioni svolte e riservandosi l'invio del *curriculum* professionale richiesto *medio tempore* alla Direzione Generale per il personale civile;
- in data 13 giugno 2005, la ricorrente ha reiterato la suindicata istanza in considerazione del sopravvenuto D.M. del 27 ottobre 2004 che ne prescriveva la presentazione entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore;
- in data 13 settembre 2010, la Direzione Generale del personale civile, in riscontro alla specifica richiesta della ricorrente, ha chiesto di acquisire ulteriore documentazione probatoria essendo *"…tenuta a riesaminare le istanze già respinte, di coloro che abbiano concretamente svolto mansioni a contatto con l'amianto con un grado di rischio pari a quello indicato dalla normativa…"*
- in data 3 novembre 2010, il "Capo Laboratorio chimico" dell'Arsenale M.M. di Taranto ha rilasciato una dichiarazione con cui sono stati indicati i *"…compiti d'istituto…"* nell'ambito del laboratorio, svolti dagli addetti ivi assegnati *("…utilizzo di amianto…reticelle d'amianto, guanti di amianto, coperte antifiamma di amianto trecce di amianto…collaudo di guarnizioni di amianto, pennelli in amianto, cartoni di amianto bianco…")*;
- in data 29 novembre 2010, il Ministero della difesa rilasciava un nuovo curriculum lavorativo (in sostituzione di quello precedente) con esplicita indicazione dell'esposizione *all'amianto "…dal 18.10.1982 al 15.01.1985 nella posizione 050-elettricista; dal 16.01.1985 al 07.05.2002 nella posizione 264 di operatore tecnico specializzato di laboratorio e dal 08.05.2002 al 02.10.2003 nella posizione di assistente tecnico…"*;
- in data 17 luglio 2013, la ricorrente - dopo aver esercitato il suo diritto di accesso agli atti presso l'INAIL di Taranto (in data 15 marzo 2012) - ha avanzato all'INPDAP di Taranto la domanda di rivalutazione del periodo contributivo per

esposizione all'amianto per i periodi risultati dal *curriculum* professionale anch'esso trasmesso in allegato, a cui faceva riscontro, in data 10 settembre 2013, la nota di rigetto dell'istanza formulata dall'INPS di Taranto, attesa la carenza *"…della relativa documentazione INAIL…"*;

- a seguito del ricorso al Comitato di vigilanza proposto dalla sig.ra XXX, l'Istituto previdenziale, in data 31 ottobre 2013, ha chiesto di acquisire d'ufficio la documentazione in possesso dell'INAIL e della ricorrente, adempimento a cui quest'ultima ha ottemperato tempestivamente il successivo 19 novembre 2013;
- in data 7 gennaio 2014, l'INAIL ha comunicato alla ricorrente di essere in attesa di ricevere, ai fini della conclusione della pratica di riconoscimento *de quo*, *"…del relativo accertamento tecnico, da parte della Contarp Centrale, in ordine alle mansioni svolte dal personale civile e militare di terra - del Ministero della difesa, propedeutico, quest'ultimo al rilascio delle dichiarazioni di esposizione all'amianto ai sensi della L. 257/1992 e s.m. …"*;
- in data 18 maggio 2015, l'INAIL rilasciava la certificazione di esposizione all'amianto limitatamente al periodo compreso tra il 18 ottobre 1982 ed il 15 gennaio 1985, periodo confermato, anche, successivamente in data 15 maggio 2017 all'esito delle verifiche effettuate presso la "Contarp";
- in data 16 marzo 2017, l'INPS, in conformità alla documentazione INAIL/Contarp, ha formulato il rigetto dell'istanza di maggiorazione per esposizione all'amianto *"…in quanto la S.V. non è stata esposta all'amianto nella misura prevista dalla legge (il periodo è inferiore ai 10 anni)…"*;

Da qui, l'odierno ricorso, depositato presso questa Sezione giurisdizionale in data 16 dicembre 2020, con cui la sig.ra XXX chiede che sia accertata e dichiarata l'avvenuta esposizione ultradecennale all'amianto (dal 16 gennaio 1985 al 2 ottobre 2003), in ragione del suo servizio presso l'Arsenale di Taranto, con conseguente riconoscimento ed accredito in suo favore del beneficio previdenziale ex art. 13, comma 8 della legge 257/92 e rideterminazione del trattamento pensionistico, unitamente agli arretrati maturati *medio tempore*.

2.- Si è costituito l'INPS con memoria depositata il 1° giugno 2022, chiedendo in via preliminare di: *"…dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile la richiesta avanzata da parte ricorrente, per intervenuta decadenza ex art. 47, comma 5, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, ossia per non aver ri/presentato la domanda all'INAIL e/o all'INPS entro il 15.06.2005…"*, nonché *"…in via preliminare nel merito dichiarare prescritto il preteso diritto alla maggiorazione contributiva…"*.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza sull'assunto, tra l'altro, dell'insussistenza, in capo alla sig.ra XXX, dell'esecuzione di attività lavorativa per la quale la legge riconosce il beneficio previdenziale *de quo*, e della mancanza di prova *"…in ordine alla durata ed alla concentrazione dell'esposizione all'amianto, così come richiesto dalle disposizioni in materia…"*. Per quel che concerne le altre argomentazioni fatte valere dall'INPS nel contesto dell'atto di costituzione si dirà in parte motiva nei limiti in cui ciò si renderà necessario ai fini del decidere.

3.- In prossimità della prima udienza di discussione fissata per il 14 giugno 2022 (dopo che alla precedente udienza del 20 dicembre 2021 era stata disposta la rinotifica del ricorso), il difensore della ricorrente ha depositato note difensive ribadendo la richiesta di ammissione di mezzi probatori (prova testimoniale) e, in via istruttoria, di una CTU "ambientale" e "contabile".

4.- Venuto il giudizio in discussione, all'udienza del 14 giugno 2022, questo giudice ha disposto, con successiva ordinanza n. 44/2022, depositata il 21 giugno 2022, una CTU sulla controversa questione, affidandola alla CONTARP - Direzione Regionale della Puglia (organo già ufficiato da questa Corte dei conti a pronunciarsi su quesiti analoghi), affinché *"…valuti, alla luce di tutte le risultanze del presente giudizio, la documentazione (anche tecnica) versata dalla ricorrente, il parere CONTARP centrale 241-14949-PAR, e ivi compreso il reperimento (presso l'Asl di Taranto, l'Inail di Taranto e l'Arsenale Marina Militare di Taranto) di copia della documentazione eventualmente necessaria, anche detenuta da altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati…"*, e formulando, altresì, i seguenti quesiti:

"a) se la ricorrente nel corso della sua attività lavorativa - svoltasi prevalentemente (o

esclusivamente) nel "laboratorio chimico" dell'Arsenale Marina Militare di Taranto - sia stata esposta al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all'ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni (elemento temporale);

b) se l'effettiva esposizione al rischio morbigeno di cui sopra sia stata di intensità tale da superare i limiti di concentrazione media annua previsti dalla normativa vigente come valore medio su otto ore al giorno (soglia di rischio), per ciascun anno singolarmente considerato (fermo restando che il ricorso alla media ponderata di cui sopra va riferito, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana, calcolata su un periodo di riferimento di otto ore, e non già alla consistenza dell'esposizione complessivamente accertata in tutto l'arco di tempo ultradecennale, oggetto di rivalutazione contributiva, sicché l'anno, nel corso del quale non sia stato superato il valore limite suddetto, non dovrà essere considerato utile ai fini del superamento del decennio occorrente) in relazione alle specifiche mansioni indicate e documentate nel ricorso, ed alle caratteristiche dell'ambiente ove le mansioni si sono concretamente svolte, specificando per quanto possibile il momento di presumibile cessazione della detta esposizione…".

5.- In data 28 giugno 2022, con comunicazione in atti, il Direttore regionale dell'INAIL ha individuato l'ing. Raffaele Bertucci quale consulente tecnico d'ufficio incaricato di redigere la richiesta CTU.

6.- In data 16 novembre 2022, l'officiato CTU ha depositato la bozza definitiva della relazione tecnica disposta da questo giudicante nel corso del giudizio, unitamente alle osservazioni formulate dal dott. Salvatore Poti, consulente di parte attrice, e alle conseguenti controdeduzioni, concludendo per l'insussistenza di un'esposizione decennale all'amianto della sig.ra XXX, nei termini di cui alla vigente normativa.

7.- All'udienza del 5 marzo 2024 (dopo un rinvio motivatamente richiesto dal difensore di parte ricorrente all'udienza fissata il precedente 4 ottobre 2023), questo giudice ha disposto un'integrazione istruttoria ordinando al CTU di depositare in Segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il *"…prospetto relativo a Interventi*

bonifica amianto presso Arsenale di Taranto dal 1993 al 2007…" (di cui riferisce nella relazione peritale alle pagg. 11 e 12, ma non versato in atti) ed onerando il nominato CTP a formulare eventuali osservazioni in replica alle *"…ulteriori considerazioni/documentazione del CTU…"* nei successivi 30 giorni dall'avvenuto deposito della documentazione richiesta.

Il CTU ha ritualmente adempiuto all'incombente istruttorio depositando la richiesta documentazione in segreteria in data 18 marzo 2024.

Con successiva nota del 30 maggio 2024, l'ing. Bertucci ha depositato, inoltre, la "Relazione finale" tenendo conto anche delle osservazioni *medio tempore* pervenute (10 maggio 2024) da parte ricorrente, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto nella relazione già agli atti.

All'udienza del 17 settembre 2024, avendo il difensore della ricorrente depositato, *in limine*, "note di udienza di natura tecnica" non autorizzate - di cui il difensore dell'INPS ha chiesto lo stralcio, come da verbale agli atti - questo giudice ha rinviato il prosieguo della trattazione del giudizio alla successiva udienza del 26 novembre 2024, autorizzando le parti al deposito di "note di natura giuridica".

All'udienza del 26 novembre 2024, stante la necessità di acquisire agli atti l'ulteriore documentazione (giuridica), richiamata da parte ricorrente nel corso della discussione orale, è stato disposto - su richiesta del difensore della sig.ra XXX - un ulteriore rinvio.

All'odierna udienza, l'avv. Visconti, per la ricorrente, ha instato il rinnovo della CTU; l'avv. De Leonardis, per l'INPS, dopo aver chiesto che sia dichiarata parzialmente inammissibile la documentazione depositata dalla ricorrente, in quanto inconferente rispetto all'ordinanza pronunciata all'udienza del 26 novembre 2024, ha insistito per il rigetto del ricorso, opponendosi, anche, al rinnovo della CTU.

8.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nella stessa udienza e di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso all'esame, la sig. XXX, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire la rivalutazione dell'anzianità contributiva, a fini pensionistici, ai sensi

dell'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, come modificata dalla legge 271/1993, attraverso l'applicazione del coefficiente di 1,5% all'intero periodo lavorativo di esposizione ultradecennale all'amianto.

2.- Prima di procedere all'esame del merito, vanno vagliate, in primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS, come da conclusioni formulate nell'atto di costituzione, e riferite in parte narrativa.

2.1- Si rivela del tutto infondata l'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per sopraggiunta decadenza ex art. 47, comma 5 del D.L. 269/2003 (convertito con L. 326/2003).

L'eccezione proposta dall'INPS si fonda sulla previsione dell'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 326 del 2003), a norma del quale "*i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici*".

Poiché il decreto interministeriale richiamato, il d.m. 27 ottobre 2004, è stato pubblicato il 17 dicembre 2004, la decadenza sarebbe maturata per tutti i lavoratori che non abbiano presentato la domanda all'INAIL entro il termine del 15 giugno 2005.

Ed invero, risulta dalla documentazione incartata al fascicolo processuale, che la ricorrente ha presentato, una prima volta, la domanda all'INAIL in data 4 dicembre 2001 e, successivamente, l'ha reiterata in data 13 giugno 2005, così come, d'altra parte, riportato nella nota di riscontro dell'INAIL indirizzata alla stessa XXX, anch'essa depositata agli atti del presente giudizio.

Alla stessa stregua si palesa priva di fondamento la contestazione formulata dall'INPS, nell'ambito del medesimo contesto, secondo cui la ricorrente non avrebbe presentato la domanda di accertamento *"...**anche all'INPS**..."*; si evidenzia, infatti, che la sig.ra XXX, in data 17 luglio 2013, aveva presentato, per la prima volta, la domanda *de qua*

all'INPDAP di Taranto (a cui, tra l'altro, aveva fatto riscontro, in data 10 settembre 2013, la nota di rigetto dell'istanza formulata dallo stesso INPS di Taranto), poi reiterata all'INPS di Taranto in data 19 settembre 2013.

2.2- Non coglie, infine, nel segno l'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, formulata dall'Istituto convenuto nel contesto della memoria di costituzione, sul rilievo *che "... al momento del deposito del ricorso era già decorso il termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla L. 335/1995..."*, ivi previsto (decorrente dal 1° gennaio 1996), e riferito alle *"...contribuzioni di previdenza..."*.

Sul punto specifico, va evidenziato che la fattispecie all'odierno esame riguarda la rivalutazione contributiva prevista *ex* lege per i dipendenti che sono rimasti esposti per un periodo ultradecennale alle polveri di amianto, rivalutazione che prescinde, all'evidenza, dal versamento dei contributi previdenziali a cui si riferisce la fattispecie su evocata; pertanto, il richiamo normativo operato dall''INPS si rivela, nel caso di specie, del tutto inconferente (cfr. Sez. giur. Puglia, sent. n. 575/2015).

Né alcuna valenza può conferirsi all'eccepita prescrizione decennale che, in disparte la scarsa chiarezza con cui l'INPS ne ha illustrato le ragioni poste a fondamento, non ricorre nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha, come già detto, correttamente e tempestivamente avanzato domanda di "rivalutazione del periodo contributivo per esposizione all'amianto" all'INPS nel luglio 2013, dopo meno di dieci anni dall'inoltro della domanda all'INAIL, avvenuta in data 13 giugno 2005 (momento coincidente, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la consapevolezza del lavoratore del rischio di esposizione all'amianto e quale *dies a quo* della prescrizione decennale).

3.- Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

3.1- Ritiene, infatti, questo giudice che il parere espresso dal CTU, ing. Raffaele Bertucci (individuato dall'INAIL), che ha concluso nei seguenti testuali termini *"...si può ipotizzare che la ricorrente possa essere stata esposta ad un valore di concentrazione di fibre di amianto aerodisperso maggiore del valore di soglia, pari a*

0,1 ff/cm³, per la durata di anni 1 (1994)…" è pienamente condivisibile in quanto risulta completo, esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista tecnico-scientifico, e si rivela coerente con gli atti incartati al fascicolo processuale.

Va, preliminarmente e in ogni caso, rilevato che il CTU - dopo aver doverosamente acquisito ulteriore documentazione "tecnica" (di cui si dirà in prosieguo) presso il l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, al fine precipuo di approfondire specifici aspetti attinenti all'attività professionale svolta dalla ricorrente nell'ambito di tale struttura - non ha messo in discussione l'effettivo svolgimento nel laboratorio chimico dell'Arsenale di Taranto di operazioni relative alle analisi chimiche che comportavano tra le altre, anche,*"… la caratterizzazione dei materiali contenenti amianto e in uso presso l'Arsenale…"*, *nonché la presenza di manufatti di amianto … come muffole dei fornetti, reticelle parafiamma e supporti per le provette di analisi dei combustibili minerali…"*, ma ha evidenziato e dimostrato che alla presenza e/o all'analisi di campioni di *"…materiali contenenti amianto…*" non può *de plano* ricondursi la ricorrenza di un'esposizione "qualificata" all'amianto (concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno - cfr. D.M. 27/10/2004), così come richiesto dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali.

Ed invero - fermo restando il riconoscimento, già accertato documentalmente, di esposizione ad amianto della ricorrente (con qualifica di "Elettricista-cod. 050") per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 15 gennaio 1985 - la documentazione acquisita dal CTU (riferibile al "Laboratorio Analisi Stante" di Taranto), presso l'Arsenale di Taranto nel corso dell'espletamento della consulenza tecnica disposta da questo giudice, ha evidenziato incontrovertibilmente come il campionamento di aria e polveri prelevati specificamente nel laboratorio chimico il 20/21 febbraio 1990 (zona porta centrale), il 7 settembre 1990 (segreteria), l'8/9 gennaio 1991 (spogliatoi), il 29/30 aprile 1991 (sala merceologica) e il 15 gennaio 2003 (prelevamento effettuato durante le normali attività lavorative), non abbia prodotto risultati tali da far ritenere che i valori di "fibre" di

amianto individuati possano ritenersi vicini, né tantomeno superiori, al suindicato limite-soglia di legge.

D'altro canto, questo Giudicante conviene con le considerazioni espresse dell'ing. Bertucci con riguardo all'unica certificazione (rilasciata dalla "Direzione Arsenale M.M. - Servizio Controllo Collaudi" di Taranto, in data 3 giugno 1994) il cui campionamento di aria nel "laboratorio chimico" ha registrato una concentrazione di fibre di amianto pari a 0,117 ff/cm³ (quindi, maggiore del valore fissato per l'esposizione qualificata all'amianto ai fini che ne occupano), secondo cui tale evento ben potrebbe, comunque, trovare una diversa ed altrettanto plausibile spiegazione *"…come l'effettuazione di più analisi su manufatti contenenti amianto nella stessa giornata o perché a causa di movimenti anomali di aria può esservi stato un rimescolamento di polveri depositate …"*.

3.2- Va, altresì, evidenziato che si rivelano convincenti, anche, le conclusioni a cui è pervenuto l'officiato CTU con riferimento alla documentazione allegata al ricorso (segnatamente: All. 20, Doc. F - "Relazione sui rilevamenti delle fibre aerodisperse in arsenale" del 1° febbraio 1990) dalla quale, pur evincendosi che il valore totale di fibre aerodisperse effettuate nel 1990 *"…supera il valore di 0,1 ff/cm³ …"*, in realtà, il riferimento è rapportato - come si legge direttamente dall'allegato certificato - alla *"…concentrazione di fibre totali (cioè l'insieme di fibre di amianto e di diverse dall'amianto quali ceramiche, vetrose ecc.)…"* portando *"…alla conclusione che i dati riferibili alle fibre di amianto sono ancora più confortanti…"*.

Altrettanto esaurienti si palesano, ad avviso di questo giudice, le controdeduzioni formulate dal CTU - a cui si rinvia per completezza espositiva - in risposta alle osservazioni effettuate dal consulente di parte (CTP) dott. Salvatore Poti (Medico chirurgo, Specialista in Medicina del lavoro), che dimostrano, ancor più la accuratezza delle valutazioni tecnico-scientifiche operate e la correttezza della metodologia di analisi adottata nel caso di specie, in piena conformità al tenore dei quesiti sottoposti al suo esame ed, anche, in relazione ai riferimenti tratti dal "Parere CONTARP Centrale 241-14949-PAR".

Significativo, al riguardo, è il richiamo operato dal CTU ai dati inseriti nella specifica Banca dati presso l'INAIL: "*DataAmyant*", a completamento della documentazione incartata al fascicolo processuale, al fine di verificare *"...in particolare, per quanto concerne i laboratori chimici..."* se esiste nella letteratura tecnica e per tipologie analoghe di esposizione una casistica di rilievi effettuati (riferisce di un'indagine nel 1992 compiuta dalla Regione Marche), giungendo alla conclusione che per ciò che riguarda il "laboratorio chimico dell'Arsenale di Taranto" è da escludersi alcun tipo di esposizione qualificata del personale civile e militare (con funzioni amministrative, di supporto o altre funzioni) che non fosse adibito a compiti di diretta manutenzione e riparazione di unità navale secondo la classificazione recata dai paragrafi 2.4 e 2.5 di cui al citato parere CONTARP, tra le quali non è inclusa quella di "operatore tecnico di laboratorio" e di "assistente tecnico di laboratorio" rivestita dalla sig.ra XXX (cfr. deduzioni a Osservazione n. 1).

Si aggiunga, che sono state, anche, adeguatamente contrastate le osservazioni - di seguito riportate in sintesi e a titolo meramente esemplificativo - espresse dal CTP in relazione:

- alla durata del campionamento di qualche minuto (e non, invece di 8 ore come previsto dal D.M. 6 settembre 1994), avendo il CTU dimostrato che il ricalcolo dei dati rapportato alle 36 ore settimanali di effettivo impiego di tutti dipendenti pubblici (e, quindi, anche del XXX) condurrebbe alle medesime conclusioni, escludendo, in ogni caso, la ricorrenza di un'esposizione qualificata all'amianto nei termini richiesti dalla vigente normativa, nel laboratorio chimico in cui prestava servizio la ricorrente (cfr. deduzioni a Osservazione n. 2);
- all'equivalenza tra amianto contenuto nelle polveri prelevate e depositate e le "fibre di amianto aerodisperso", avendo chiarito il CTU che l'unico dato rilevante ai fini che ne occupano è la conta delle "fibre di amianto" in circolo nell'aria, effettuata attraverso l'accumulo delle stesse in un filtro di cellulosa del diametro di 25 mm con un reticolo di ausilio, che devono possedere *"...determinate caratteristiche, rapportate ad un determinato valore di aria campionata..."*, risultando irrilevante qualsiasi altra

valutazione in merito (deduzioni a Osservazione n. 3);

- alla riconducibilità ad una situazione di "esposizione qualificata" nel Laboratorio chimico determinata dallo svolgimento di attività che richiedevano: *(i) "…il tagliuzzamento, lo sfilacciamento, lo sfregamento, lo spappolamento dei campioni da analizzare…"* anche di amianto, in assenza di alcun dispositivo di protezione; *(ii)* il contatto con apparecchiature (muffole, distillatori ecc.) che contenevano amianto, riferendo il CTU che, per un verso, l'utilizzo di manufatti di amianto non comporta di per sé un contatto morbigeno e, per l'altro, rappresentando che, in ogni caso, è dirimente, nel caso di specie, l'assenza di valori-soglia superiori a quelli richiesti dalla vigente normativa, ché, anzi, questi, come detto, erano significativamente inferiori (cfr. deduzioni alle Osservazioni nn. 4 e 5).

Deve, inoltre, rappresentarsi che non assumono particolare significatività, ai fini del decidere, le controdeduzioni (trasmesse direttamente all'ing. Bertucci in data 10 maggio 2024), sottoscritte esclusivamente dell'avv. Visconti (difensore della ricorrente), in risposta all'integrazione istruttoria disposta da questo giudice all'udienza del 5 marzo 2024 ed eseguita dall'officiato CTU in data 18 marzo 2024, in quanto, oltre ad essere tardive (in violazione dei termini fissati nell'ordinanza pronunciata alla suindicata udienza), riguardano questioni già ampiamente approfondite e trattate dal CTU, sia nella relazione definitiva su cui ci si è diffusamente soffermati, sia nell'ulteriore integrazione depositata in data 30 maggio 2024; in ogni caso, si rileva che le articolate considerazioni tecnico-scientifiche espresse dal difensore della ricorrente non possono sopperire all'omessa presentazione di osservazioni da parte del CTP (come espressamente previsto nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 5 marzo 2024), in quanto, all'evidenza, non sussistono in capo al difensore le necessarie competenze tecnico-scientifiche per poter argomentare *ex professo* nella soggetta materia, né, tantomeno, nella specie, per contrastare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU.

Né, d'altro canto, sono fondate le considerazioni formulate dal difensore del XXX nelle "note" non autorizzate depositate il 13 settembre 2024, contestandosi inammissibilmente ed immotivatamente l'imparzialità dell'ing. Bertucci, la correttezza

degli approfondimenti tecnico-scientifici condotti da costui nonostante la puntualità delle risposte fornite alle osservazioni del CTP, nonché altre circostanze (per es. l'orario di lavoro di 40 ore settimanali svolto dalla XXX) che si sono rivelate del tutto prive di fondamento, come ammesso dallo stesso difensore (in esecuzione dell'integrazione istruttoria disposta all'udienza del 26 novembre 2024), con il deposito della documentazione comprovante che l'orario di lavoro dei dipendenti dei Ministeri era stato fissato in 36 ore settimanali già dal 1987.

Infine, per completezza espositiva, si evidenzia che altrettanto priva di fondamento si rivela la contestazione - in più occasioni fatta valere dal difensore della ricorrente - secondo cui non era contemplato, all'epoca, l'uso di dispositivi di protezione essendo stato introdotto con *"...riguardo all'amianto..."* soltanto con il d.lgs. del 9 aprile 2008; deve, infatti, precisarsi che dalla consultazione della documentazione agli atti risulta espressamente che, già all'epoca, era stato previsto, laddove ritenuto necessario (pur in presenza di rilascio di quantità non apprezzabili di fibre di amianto) e *"...per un eccesso di sicurezza ... l'uso di mascherine specifiche per le polveri nocive tipo 3M 8810,8825 o 8835 per tutto il tempo necessario per le operazioni..."* (cfr. All. 20, doc. A: Certificato n. 604, Campione n. 1430, della produzione di parte ricorrente).

4.- Alla luce di quanto ampiamente su riferito e documentato dagli atti incartati al fascicolo processuale, questo giudice, pur prendendo atto che, in effetti, la ricorrente nello svolgimento delle mansioni (di "operatore tecnico di laboratorio" e di "assistente tecnico di laboratorio") presso il "Laboratorio chimico dell'Arsenale di Taranto", nel periodo considerato, è stata a contatto con "manufatti" di amianto e "campioni" di materiali contenente amianto, non può non aderire, in totale condivisione con le risultanze del parere tecnico espresso dall'officiato CTU, alle conclusioni a cui questi è pervenuto secondo cui la sig.ra XXX non può essere destinataria del beneficio contributivo discendente dall'accertata esposizione qualificata ultradecennale alle polveri di amianto, ai sensi della disciplina recata dall'art. 13, comma 8, della legge 27/03/1992, n. 257, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 5 giugno 1993, n. 169, attesa l'insussistenza dei requisiti espressamente previsti dalla su richiamata normativa nella

soggetta materia.

5.- Conclusivamente, il ricorso va rigettato con compensazione delle spese di lite, stante la natura eminentemente tecnica della questione all'esame e della sussistenza di giurisprudenza non univoca in ragione della peculiarità e complicatezza della materia oggetto del giudizio, salvo per il compenso spettante all'ing. Raffaele Bertucci, officiato CTU nel presente giudizio, che sarà posto definitivamente a carico della ricorrente e liquidato con separato decreto.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36477 lo rigetta.

Compensa le spese di lite in considerazione della natura eminentemente tecnica della questione dedotta in giudizio, salvo quelle relative al compenso spettante al CTU che sono poste definitivamente a carico della ricorrente e che si liquidano con separato decreto.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 29 aprile 2025.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 30.07.2025
Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)